DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 1994

recante disposizioni d'attuazione della direttiva 93/25/CEE del Consiglio, riguardo alle indagini statistiche sul patrimonio ovino e caprino e sul settore della produzione di ovini e caprini

(94/434/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 93/25/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di ovini e caprini [1], in particolare l'articolo 1, paragrafo 4, l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, l'articolo 7, paragrafo 1, l'articolo 10, paragrafi 1 e 2, l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che, ai fini dello svolgimento delle indagini previste nella direttiva 93/25/CEE, è necessario disporre di definizioni precise; che pertanto è necessario determinare le aziende agricole oggetto dell'indagine; che occorre inoltre definire esattamente le categorie secondo cui devono essere ripartiti i risultati dell'indagine, nonché stabilire le classi d'ampiezza e le suddivisioni territoriali sulla base delle quali gli Stati membri elaborano a cadenze regolari i risultati dell'indagine; che inoltre è necessaria, per compilare le statistiche delle macellazioni, una definizione uniforme di « peso morto »;

considerando che, ai sensi della direttiva 93/25/CEE, gli Stati membri possono chiedere di essere autorizzati a utilizzare per la rilevazione della consistenza del patrimonio ovino e caprino fonti amministrative anziché indagini statistiche e a effettuare la prescritta ripartizione secondo classi d'ampiezza per i risultati definitivi degli anni pari;

considerando che da parte di Stati membri sono pervenute richieste di fruire delle suddette facoltà di deroga;

considerando che la decisione 82/958/CEE della Commissione [2] deve essere sostituita;

considerando che, poiché il termine d'attuazione della direttiva 93/25/CEE è il 1° gennaio 1994, le disposizioni della presente decisione devono aver effetto a decorrere dalla medesima data;

considerando che le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Azienda agricola, ai fini dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 93/25/CEE, è ogni unità tecnico-economica soggetta a una gestione unica e che produce prodotti agricoli.

2. L'indagine di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 93/25/CEE verte su quanto segue:

a) le aziende agricole con superficie agricola utilizzata pari o superiore a 1 ha;

b) le aziende agricole con superficie agricola utilizzata inferiore a 1 ha, qualora producano in una misura determinata per la vendita oppure qualora la loro unità di produzione oltrepassi determinati limiti fisici.

3. Gli Stati membri che intendono utilizzare una diversa soglia d'indagine s'impegnano a stabilire tale soglia in modo che vengano escluse solo le aziende più piccole, che complessivamente rappresentano l'1 % o meno del reddito lordo standard totale — come definito dalla decisione 85/377/CEE della Commissione [3] — dello Stato membro interessato.

Articolo 2

Le definizioni delle categorie di ovini e caprini di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e all'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 93/25/CEE figurano nell'allegato I.

Articolo 3

Le suddivisioni territoriali di cui all'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 93/25/CEE figurano nell'allegato II.

Articolo 4

Le classi di ampiezza dei capi ovini e caprini di cui all'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 93/25/CEE figurano nell'allegato III.

Articolo 5

La definizione di peso morto di cui all'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 93/25/CEE figura nell'allegato IV.

Articolo 6

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 della direttiva 93/25/CEE, gli Stati membri elencati nell'allegato V, lettera a) sono autorizzati a utilizzare fonti amministrative anziché indagini statistiche.

[1] GU n. L 149 del 21. 6. 1993, pag. 10.
[2] GU n. L 386 del 31. 12. 1982, pag. 43.
[3] GU n. L 220 del 17. 8. 1985, pag. 1.

2. Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2 della direttiva 93/25/CEE, gli Stati membri elencati nell'allegato V, lettera b) sono autorizzati a effettuare la ripartizione secondo classi d'ampiezza per i risultati definitivi degli anni pari.

Articolo 7

La decisione 82/958/CEE è abrogata.

Articolo 8

La presente decisione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1994.

Per la Commissione

Henning CHRISTOPHERSEN

Vicepresidente

ALLEGATO I

Definizione delle categorie

Pecore e agnelle montate

Femmine della specie ovina che hanno già figliato almeno una volta nonché quelle che sono state montate per la prima volta.

Pecore da latte

Pecore detenute esclusivamente o principalmente per la produzione di latte destinato al consumo umano e/o alla trasformazione in prodotti lattiero-caseari. Sono comprese le pecore da latte riformate (che siano o no ingrassate tra la loro ultima lattazione e la macellazione).

Altre pecore

Pecore diverse dalle pecore da latte.

Agnelli

Ovini maschi o femmine giovani, fino all'età di circa 12 mesi.

ALLEGATO II

Suddivisioni territoriali

Belgio :	Provinces/Provincies
Danimarca :	—
Germania :	Bundesländer
Grecia :	Regioni del servizio di sviluppo regionale
Spagna :	País Vasco
	Navarra
	La Rioja
	Aragón
	Cataluña
	Baleares
	Castilla y Léon
	Madrid
	Castilla-La-Mancha
	Comunidad Valenciana
	Región de Murcia
	Extremadura
	Andalucía
	Otras comunidades autónomas
Francia :	— *per gli ovini :*
	Midi-Pyrénées
	Poitou-Charentes
	Limousin
	Aquitaine
	Provence-Alpes-Côte d'Azur
	Auvergne
	altre regioni
	— *per i caprini :*
	Rhône-Alpes
	Poitou-Charentes
	Centre-Pays-de-la-Loire
	Bourgogne
	Midi-Pyrénées
	altre regioni
Irlanda :	—
Italia :	— *per gli ovini :* regioni
	— *per i caprini :* regioni :
	Piemonte
	Lombardia
	Toscana
	Lazio
	Campania
	Puglia
	Basilicata
	Calabria
	Sicilia
	Sardegna
	altre regioni
Lussemburgo :	—
Paesi Bassi :	Provincies
Portogallo :	Regiões
Regno Unito :	Standard Regions

ALLEGATO III

TABELLA 1

Classi di ampiezza degli effettivi ovini detenuti

Classe di ampiezza	Detentori di ovini (totale)			Detentori di agnelle montate + pecore (b)			Detentori di pecore da latte e agnelle montate (c)			Detentori di altre pecore e agnelle montate (c)		
	Ovini/detentori	Detentore Numero	1 000 capi	Agnelle montate, pecore/detentore	Detentore Numero	1 000 capi	Pecore da latte e agnelle montate/detentore	Detentore Numero	1 000 capi	Altre pecore e agnelle montate/ detentore	Detentore Numero	1 000 capi
I	1-9			1-9			1-9			1-9		
II	10-19			10-19			10-19			10-19		
III	20-49			20-49			20-49			20-49		
IV	50-99			50-99			50-99			50-99		
V	100-199			100-199			100-199			100-199		
VI	200-499			200-499			200-499			200-499		
VII	500-999			500-999			500-999			500-999		
VIII	≥ 1 000			≥ 1 000			≥ 1 000			≥ 1 000		
	≥ 100 (a)			≥ 100 (a)			≥ 100 (a)			≥ 100 (a)		
	Totale			Totale			Totale			Totale		

(a) Ripartizione facoltativa : L, B, DK
(b) Facoltativo : D, NL
(c) Facoltativo : D, NL, UK, IRL

TABELLA 2

Classi di ampiezza degli effettivi caprini detenuti

Classe di ampiezza	Detentori di caprini (Totale)			Detentori di capre montate e di capre che hanno già figliato (c)		
	Caprini/detentori	Detentore Numero	1 000 capi	Capre montate e che hanno già figliato/detentore	Detentore Numero	1 000 capi
I	1-9			1-9		
II	10-19			10-19		
III	20-49			20-49		
IV	50-99			50-99		
V	100-499			100-499		
VI	500-999 (b) ≥ 100 (a)			500-999 (b) ≥ 100 (a)		
VII	≥ 1 000			≥ 1 000		
	Totale			Totale		

(a) Ripartizione facoltativa : D, L, B, UK, IRL
(b) Ripartizione facoltativa : F
(c) Facoltativo : D, NL

ALLEGATO IV

Definizione di peso morto

Il peso morto è il peso a freddo del corpo dell'animale macellato dopo dissanguamento, scuoiamento, eviscerazione e previa ablazione della testa (separata a livello dell'articolazione atlanto-occipitale), delle zampe (sezionate a livello delle articolazioni carpo-metacarpali o tarso-metatarsali), della coda (sezionata tra la sesta e la settima vertebra caudale), delle mammelle e degli organi genitali esterni.

I rognoni e il relativo grasso sono inclusi nella carcassa.

ALLEGATO V

a) **Stati membri autorizzati a utilizzare fonti amministrative anziché indagini statistiche :**

b) **Stati membri autorizzati a effettuare la prescritta ripartizione secondo classi d'ampiezza per i risultati definitivi degli anni pari :**

Germania